

CAPITOLO XIII

SUCCESIONE DEL CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO

di
Roberto de Falco¹

SOMMARIO. 1. Introduzione. – 2. Decesso all'estero del cittadino domiciliato in Italia. – 3. Apertura all'estero della successione del cittadino italiano. – 4. Apertura della successione all'estero e registro delle successioni.

1. Introduzione.

Il decesso del cittadino italiano all'estero introduce nel procedimento successorio elementi di internazionalità che – più o meno marcati in relazione al concreto atteggiarsi della fattispecie – pongono delicati problemi di diritto internazionale privato e processuale, da risolversi, oggi, sulla base della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (e processuale), ovvero della legge 31 maggio 1995, n. 218 (vengono qui in rilievo, in particolare, gli artt. 9, 46, 50, 66 e 67 di detta legge).

Gli elementi di internazionalità della fattispecie, peraltro, come si accennava, possono essere più o meno accentuati, fermo restando il fenomeno della successione del cittadino italiano all'estero: ed infatti diversi saranno i problemi che si porranno – e conseguentemente diversa la disciplina applicabile ai procedimenti di giurisdizione volontaria interessanti il fenomeno successorio – se il cittadino deceduto all'estero fosse altresì domiciliato all'estero, con conseguente individuazione all'infuori del territorio nazionale del luogo di apertura della successione (l'art. 456 c.c. individua infatti nel luogo di ultimo domicilio del defunto il luogo di apertura della successione), o se invece la morte all'estero sia stata un mero evento accidentale, trattandosi di cittadino italiano tuttora domiciliato in Italia; se la legge regolatrice del fenomeno successorio sia quella italiana, in applicazione della regola generale sancita dal I comma dell'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (in base al quale la successione è regolata dalla legge nazionale del defunto alla data della morte), o invece la legge dello Stato (coincidente o meno con quello nel quale è avvenuto il decesso) nel quale

¹ Notaio in Arzano (NA).

Roberto de Falco

il cittadino italiano defunto era residente (ove il cittadino italiano residente all'estero si fosse avvalso in vita della possibilità di *optio legis*, riconosciutagli dal II comma dello stesso art. 46); se il patrimonio ereditario sia posto – in tutto o in parte – in Italia o all'estero, ponendosi ovviamente problemi diversi per i beni posti nel territorio nazionale rispetto ai beni posti all'estero².

2. Decesso all'estero del cittadino domiciliato in Italia.

La fattispecie del decesso al di fuori del territorio italiano di un cittadino tuttora domiciliato nel territorio nazionale presenta un basso grado di internazionalità, e soprattutto non ha una grossa incidenza sui procedimenti di volontaria giurisdizione esperibili in relazione al fenomeno successorio, perché in tal caso – aprendosi la successione nel luogo di ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.), e perciò in Italia – non viene posto in crisi il principale criterio di determinazione della competenza del giudice nei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria, che è appunto quello del luogo di apertura della successione³.

Pertanto in tale fattispecie non incontra generalmente deroghe la disciplina dei singoli procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria, dal momento che:

² Si pensi soltanto che gli ordinamenti di alcuni stati (Belgio, Francia, nonché generalmente quelli di *common law*), diversamente da quello italiano – che all'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, accoglie il principio dell'unità del fenomeno successorio, assoggettandolo ad una sola legge nazionale, per tutti i tipi di beni ed ovunque gli stessi si trovino – adottano invece un regime diverso per i beni mobili compresi nel patrimonio ereditario, cui applicano la legge del domicilio del *de cuius*, e per quelli immobili, cui applicano la *lex rei sitae*: cfr. CALÒ E., *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007, 33-36; peraltro l'accettazione del rinvio oltre e del rinvio indietro, operata dall'art. 13, I comma, lett. b), della legge 31 maggio 1995, n. 218, comporta oggi la possibilità che l'unitarietà della successione, sotto il profilo dell'individuazione della norma di conflitto, venga infranta, allorché la norma dell'art. 46 rinvii ad una legge che frazioni il fenomeno successorio in relazione ai beni che compongono il compendio ereditario (si pensi alla successione di un cittadino francese domiciliato in Francia, che lasci, tra l'altro, beni immobili in Italia: la norma dell'art. 46 sottopone la successione alla legge francese, che a sua volta la assoggetta alla legge del domicilio per i beni mobili ed alla *lex rei sitae* per gli immobili: qui la successione sarà regolata dalla legge francese per i beni mobili, anche se posti in Italia, ed a quella italiana per gli immobili siti in Italia).

³ Così l'art. 747 c.p.c. per l'autorizzazione alla vendita di beni ereditari, l'art. 749 c.p.c. per la fissazione di un termine, l'art. 750 c.p.c. per l'imposizione di cauzione all'erede o al legatario, l'art. 528 c.c. per la nomina del curatore dell'eredità giacente e l'art. 63 del d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, per la individuazione degli aventi diritto alla successione del titolare di titoli nominativi del debito pubblico; analogamente, quanto alla competenza non del giudice, ma degli uffici di cancelleria, l'art. 484 c.c. per il ricevimento della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e l'art. 519 c.c. per quella di rinuncia all'eredità, nonché l'art. 622 c.c. per la trasmissione dei verbali di pubblicazione di testamento e tutte le norme che prevedono inserzioni nel registro delle successioni di cui all'art. 52 disp. att. c.c.

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

– in primo luogo, il fenomeno successorio sarà di regola disciplinato dalla legge (sostanziale) italiana (art. 46, I comma, legge 31 maggio 1995, n. 218);

– di conseguenza, sia in quanto è prevista la competenza per territorio del giudice italiano (essendo in Italia il luogo di apertura della successione), sia in quanto si tratta di rapporto al quale è applicabile la legge italiana (quale legge nazionale del *de cuius*), sussisterà la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Va qui peraltro chiarito che solo “di regola”, ma non necessariamente, la legge regolatrice del fenomeno successorio sarà quella italiana, in quanto il richiamato art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – nell’ottica di un intervento riformatore caratterizzato da un lato da una maggiore apertura verso gli ordinamenti stranieri e dall’altro da un ampio riconoscimento degli effetti della volontà negoziale – consente (con il suo II comma) all’interessato (ovvero il futuro ereditando) una limitata *optio legis*, ovvero la facoltà di sottrarre la disciplina della propria successione alla legge nazionale, per devolverla (non ad una qualsiasi legge di sua scelta, ma) alla legge dello Stato di residenza; poiché si è visto che il criterio di individuazione del luogo di apertura della successione è quello dell’ultimo domicilio (art. 456 c.c.), che in tesi è in Italia, mentre la legge di possibile elezione è quella della (ultima) residenza (art. 46, II comma, legge 31 maggio 1995, n. 218), sarà astrattamente possibile che il cittadino italiano, residente all’estero ma domiciliato in Italia, abbia sottoposto la sua successione alla legge dello Stato di residenza, che quindi regolerà il fenomeno successorio in luogo di quella italiana.

Anche in tal caso, però, essendosi comunque aperta in Italia la successione e sussistendo perciò almeno uno (quello della previsione della competenza per territorio del giudice italiano) dei presupposti di radicamento della giurisdizione italiana in materia di giurisdizione volontaria, previsti dall’art. 9 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria previsti dal codice civile, da quello di procedura civile e dalle leggi speciali potranno regolarmente essere instaurati, ferma restando l’eventuale applicabilità della legge sostanziale scelta dal *de cuius*⁴.

Cionondimeno, l’elemento di internazionalità dato dall’essere il luogo del decesso all’infuori del territorio nazionale ha comunque dei riflessi nella materia in esame.

Da un lato, infatti, viene in rilievo la funzione di tutela, nei confronti dei

⁴ E, del resto, la divisata applicabilità della legge straniera non esclude la giurisdizione italiana sul punto: cfr. HONORATI C., *Riforma del sistema di diritto internazionale privato*, in *Nuove leggi civ.*, Padova, 1996, 973; e, in precedenza, Consiglio Nazionale del Notariato, *Accettazione con beneficio d’inventario e atto dispositivo di beni immobili siti in Italia facenti parte dell’eredità beneficiata, quando il de cuius e l’erede minore siano cittadini italiani domiciliati all’estero*, studio 10 giugno 1968, n. 207.

Roberto de Falco

cittadini e degli interessi italiani all'estero, svolta dalle autorità consolari, cui infatti il d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71 (c.d. legge consolare)⁵, attribuisce peculiari funzioni anche in materia successoria. Dette funzioni riguardano prevalentemente le ipotesi di successioni (di cittadini italiani o devolute a cittadini italiani) apertesì nella circoscrizione consolare (ovvero le successioni di soggetti domiciliati in detta circoscrizione), per le quali è prevista la comunicazione della notizia alle competenti autorità nazionali o eventualmente locali (art. 46, I comma, d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71; ma sono destinate ad esplicarsi anche al di fuori di tale circostanza, come nei casi di provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in materia successoria nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione e che secondo le leggi interne rientrano nella competenza del giudice tutelare, del Tribunale e del Presidente del Tribunale, ivi compreso quello per i minorenni⁶, nonché del potere di disporre, nell'interesse degli aventi diritto e su richiesta di un Tribunale italiano presso cui è aperta la successione, misure atte alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio consolare (art. 46, III comma, d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71).

Dall'altro lato, sempre sotto il profilo del rilievo sui procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria dell'elemento di internazionalità costituito dal decesso all'estero del cittadino italiano, è da considerare la possibile affermazione della giurisdizione volontaria dello Stato in cui il decesso è avvenuto o di quella dello Stato (eventualmente diverso) di residenza del cittadino italiano (pur in tesi tuttora domiciliato in Italia).

Ed invero l'art. 66 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sancisce il riconoscimento automatico nel nostro ordinamento, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento di delibazione, ed a prescindere dalla sussistenza eventuale della giurisdizione italiana ai sensi del precedente art. 9, dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria, allorché non siano contrari all'ordine pubblico⁷, siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa e sussista uno dei seguenti ulteriori presupposti:

a) che il provvedimento sia stato pronunciato dall'autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della stessa legge 31 maggio 1995, n. 218 (*id est*: dello Stato la cui legge è individuata come applicabile alla fattispecie, anche in forza, deve ritenersi, di *optio legis*, ove prevista);

⁵ Che ha sostituito, con decorrenza 28 maggio 2011, la precedente legge consolare, contenuta nel d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

⁶ Così l'art. 34 del d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71, che ha esteso la competenza sostitutiva dell'autorità consolare (in precedenza prevista solo per i provvedimenti che sarebbero stati di competenza di un giudice monocratico: v. art. 35, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) anche ai provvedimenti collegiali.

⁷ Ovviamente nell'accezione di ordine pubblico internazionale, e non di ordine pubblico interno, che è quella utilizzata in tutte le norme della legge 31 maggio 1995, n. 218, che fanno riferimento al limite dell'ordine pubblico.

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

b) che il provvedimento produca effetto nell'ordinamento di cui alla precedente lett. a), anche se emanato da autorità di un terzo Stato;

c) che il provvedimento sia pronunciato da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Orbene, mentre l'ipotesi *sub c)* è esclusa in tesi (poiché si sta affrontando il problema della successione del cittadino domiciliato in Italia, i criteri di competenza propri dell'ordinamento italiano, ovvero il luogo dell'apertura della successione, conducono necessariamente alla competenza del giudice italiano, ed escludono perciò che l'autorità straniera possa essere individuata come competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano), quella *sub a)* e quella *sub b)* possono verificarsi, allorché, come innanzi ipotizzato, il cittadino italiano, domiciliato in Italia, ma residente all'estero, abbia volontariamente sottoposto la sua successione alla legge dello Stato di residenza. In tal caso, infatti, ben potrà verificarsi l'emanazione di provvedimenti di giurisdizione volontaria da parte del giudice del suddetto Stato di residenza (ipotesi *sub a)*), o da parte del giudice di un diverso Stato (per esempio, quello del luogo in cui si trovi in tutto o in parte il compendio ereditario), i cui provvedimenti siano però riconosciuti efficaci nel primo Stato, ovvero quello di residenza (ipotesi *sub b)*), ove l'uno o l'altro giudice dovessero ritenersi forniti di giurisdizione in base alle rispettive norme di diritto internazionale privato e processuale.

Si avrà in tali ipotesi – nelle quali non è esclusa la giurisdizione italiana, affermata dagli artt. 9 e 50 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – un concorso di giurisdizioni⁸, e quindi il possibile conflitto tra un provvedimento emesso dal giudice italiano delle successioni (fornito di giurisdizione e competenza quale giudice del luogo di apertura della successione) ed uno emesso dal giudice straniero, efficace peraltro nell'ordinamento italiano in forza del disposto di cui all'art. 66 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Tale conflitto andrà risolto – attesa la pari efficacia dei due provvedimenti, e quindi l'inesistenza di un principio di prevalenza dell'uno sull'altro in ragione della sua provenienza, e non operando in materia di volontaria giurisdizione le preclusioni fondate sul passaggio in giudicato, che qui non si verifica – con la prevalenza dell'ultimo provvedimento in ordine di tempo⁹, da intendersi come modificativo del precedente; è infatti da ritenersi che, allorché sussista il concorso di giurisdizioni di cui sopra, i provvedimenti emessi da un giudice operante nell'una giurisdizione possano essere – secondo il principio che si desume dalla previ-

⁸ Per la pacifica configurabilità di tale ipotesi, v. CALÒ E., *Questioni afferenti ad una successione estera devoluta ad un incapace domiciliato all'estero*, in *Stud. e mat.*, Milano, 2004, 136 ss.

⁹ Così PETRELLI G., *Formulario notarile commentato*, Milano, 2003, III, 1, 796, e CACCAVALE C., *La volontaria giurisdizione nel diritto internazionale privato*, in SALAFIA V. (a cura di), *Manuale di volontaria giurisdizione*, Milano, 1999, 671.

Roberto de Falco

sione testuale dell'art. 44, II comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i provvedimenti stranieri in materia di capacità – revocati o modificati da un giudice operante nell'altra¹⁰.

3. Apertura all'estero della successione del cittadino italiano.

Maggiore, rispetto all'ipotesi fin qui esaminata, è il grado di internazionalità della fattispecie allorché il *de cuius* cittadino italiano fosse, al momento della morte, domiciliato all'estero. In tale ipotesi, infatti, è all'estero che – in virtù della previsione dell'art. 456 c.c., per la quale «La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto» – si verifica, dal punto di vista sostanziale, il fenomeno giuridico «apertura della successione», fenomeno che, dal punto di vista processuale, radica la competenza del giudice italiano nella maggior parte dei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti le successioni (autorizzazione alla vendita di beni ereditari, fissazione e proroga di termini, nomina del curatore dell'eredità giacente, imposizione di cauzioni).

Tale maggior grado di internazionalità, peraltro, non esclude la giurisdizione italiana in materia di giurisdizione volontaria: e ciò sia che – secondo la regola generale del I comma dell'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – la successione sia regolata dalla legge sostanziale italiana, sia che – come consentito dal II comma dello stesso articolo – il defunto abbia esercitato l'*optio iuris* per la legge dello Stato di residenza. Ed infatti, anche se alla successione non sia applicabile la legge italiana – e quindi non possa venire in rilievo la previsione dell'art. 9 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che afferma la giurisdizione italiana sui «rapporti ai quali è applicabile la legge italiana» – quest'ultima troverà pur sempre il suo fondamento nella previsione dell'art. 50, lett. a), della legge 31 maggio 1995, n. 218, che prevede la giurisdizione italiana in materia successoria «se il defunto era cittadino italiano al momento della morte»; e ciò coerentemente alla salvezza prevista dallo stesso art. 9, norma che, nel disciplinare la giurisdizione italiana in materia di giurisdizione volontaria, fa salve (con la dizione «oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge») le ipotesi di giurisdizione italiana previste da altre norme della stessa legge, quale appunto l'art. 50, lett. a)¹¹.

¹⁰ Sul punto v. PETRELLI G., *Formulario notarile commentato*, 796, e SAULLE M., voce «Giurisdizione volontaria (diritto internazionale)», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 455.

¹¹ Essendo la previsione della giurisdizione italiana in materia successoria ogniqualvolta il defunto fosse cittadino italiano al momento della morte contenuta nell'art. 50 della legge 31 dicembre 1985, n. 218, non viene in rilievo, in questa sede, la questione della natura sussidiaria dei criteri di affermazione della giurisdizione italiana in materia di volontaria giurisdizione, sostenuta dalla dottrina prevalente, per la quale gli stessi verrebbero in rilievo solo in assenza di specifiche previ-

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

L'affermazione, peraltro, della giurisdizione italiana in ogni ipotesi di successione di cittadino italiano, anche se apertasi all'estero, pone il problema dell'individuazione del giudice italiano competente; ciò in quanto, come si è visto, nella materia *de qua* il giudice competente è normalmente individuato in base al criterio del luogo di apertura della successione, criterio che nel caso in esame è evidentemente inapplicabile, in quanto condurrebbe all'estero.

Il problema si innesta su quello, più generale (mancando nell'ordinamento processuale una norma che disciplini in via generale la competenza per territorio nei procedimenti di giurisdizione volontaria), della competenza per territorio in materia di volontaria giurisdizione in tutte le fattispecie nelle quali non sia espressamente individuato dal legislatore il giudice territorialmente competente; la soluzione, però, come si vedrà in prosieguo, non può basarsi *sic et simpliciter* sui risultati raggiunti in punto di individuazione di una regola generale in materia di competenza territoriale.

Ed invero sono state sul punto avanzate e smentite diverse ricostruzioni sistematiche: da quella più risalente¹², secondo la quale, in mancanza di previsione legislativa del giudice competente, qualsiasi giudice sarebbe ugualmente competente e potrebbe pertanto essere adito indifferentemente, atteso che trattasi di ipotesi in contrasto con l'inderogabilità della competenza sancita in materia di procedimenti in camera di consiglio dagli artt. 6 e 28 c.p.c., nonché, in generale, con lo stesso principio di ordinata distribuzione degli affari giudiziari tra i diversi uffici dislocati sul territorio nazionale, che sovrintende alla organizzazione territoriale degli stessi; a quella dell'applicabilità analogica delle norme in materia di giurisdizione contenziosa, attesa la inesistenza della *eadem legis ratio*, dal momento che le norme sulla competenza nei procedimenti contenziosi prendono in considerazione prevalente le esigenze di difesa del convenuto, esigenze insussistenti nei procedimenti camerati¹³; per giungere alla conclusione, ormai pacifica in dottrina¹⁴ ed in giurisprudenza¹⁵, che principio

sioni di legge (così CACCAVALE C., *La volontaria giurisdizione nel diritto internazionale privato*, 714 ss.; HONORATI C., *Riforma del sistema di diritto internazionale privato*, 973; LENZI R., *Prime osservazioni sulla legge 218 del 31 maggio 1995*, in *Riv. not.*, 1995, 1144), o invece integrativa dei criteri stessi, che quindi si applicherebbero alternativamente rispetto a quelli eventualmente previsti da specifiche disposizioni della legge 31 dicembre 1985, n. 218 (così LIGUORI G., *La volontaria giurisdizione e il diritto internazionale privato*, in *Stud. e mat.*, Milano, 1998, 294 ss.).

¹² TEDESCHI G., *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1956, 187.

¹³ Per queste considerazioni v. MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nella attività notarile*, Roma, 2002, 30, e SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione*, I, *Procedimenti e uffici in generale*, Milano, 2003, 77.

¹⁴ Così MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nella attività notarile*, 30-31; SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione*, I, *Procedimenti e uffici in generale*, 78; IANNUZZI A.-LOREFFICE P., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006.

¹⁵ Cass., sez. I, 15 febbraio 1999, n. 1238, in *Fam. e dir.*, 1999, 295; Cass., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 1058, in *Fam. e dir.*, 2003, 273; Cass., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2877, in *Guida dir.*, 2005, 15, 83.

Roberto de Falco

ispiratore nella ricerca del giudice competente nelle fattispecie non espressamente regolate sia quello del giudice nel cui ambito territoriale è posto il domicilio del soggetto nel cui interesse è richiesto il provvedimento in camera di consiglio, quale giudice ritenuto più idoneo, in quanto più vicino allo stesso, a valutare l'interesse sottoposto al suo vaglio (c.d. *forum domicilii*).

Però, come accennato, proprio nella materia successoria questo principio non è applicabile, da un lato perché nella vicenda successoria sono di regola coinvolti interessi diversi (si pensi alla vendita di beni ereditari, ove sono presi in considerazione gli interessi degli eredi, dei legatari e dei creditori, generalmente tra loro confliggenti), dall'altro perché lo stesso legislatore – allorché si occupa della competenza territoriale ed evidentemente proprio al fine di individuare un criterio uniforme in grado di ricondurre ad unità la disciplina di tali interessi diversi e confliggenti – utilizza un criterio diverso, incentrato non sulla figura dell'istante o di altro interessato, ma su quella del *de cuius*, facendo riferimento al luogo di apertura della successione, coincidente con quello del suo ultimo domicilio.

Sorge pertanto l'esigenza di ravvisare nell'ordinamento un diverso punto di riferimento di un'operazione ermeneutica che consenta di individuare anche nella situazione in esame (ovvero, in tesi, di successione del cittadino italiano apertasi all'estero) il giudice competente all'emanazione dei provvedimenti di volontaria giurisdizione concernenti la successione.

Le norme da prendere in considerazione, per una possibile interpretazione analogica o per l'individuazione di un principio generale dell'ordinamento (c.d. *analogia iuris*), sono astrattamente più d'una; ed invero l'opzione interpretativa per l'una o per l'altra finisce per rivestire inevitabilmente un margine di arbitrarietà, dal momento che ognuna di esse presenta elementi di somiglianza ed elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie da regolare, la cui diversa e soggettiva valorizzazione incide necessariamente sulle conclusioni dell'operazione ermeneutica.

Un primo possibile riferimento normativo è stato ravvisato nella norma che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, norma contenuta dapprima nell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e poi nell'art. 6 del d.legisl. 31 ottobre 1990, n. 346¹⁶, e che individua l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione in quello nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, nell'ufficio del registro di Roma (oggi ufficio territoriale di Roma dell'Agenzia delle Entrate); tale norma potrebbe essere considerata espressione

¹⁶ Tale norma deve essere oggi integrata in base al disposto dell'art. 15, III comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che nel caso di residenza all'estero del defunto fa riferimento all'ultima residenza in Italia, e solo in mancanza di questa attribuisce la competenza all'Agenzia delle Entrate di Roma: sulla possibile rilevanza di tale innovazione v. *infra* nel testo.

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

di una volontà del legislatore di concentrare negli uffici aventi sede a Roma le competenze, normalmente attribuite ai vari pubblici uffici, ivi compresi quelli giudiziari, dislocati sul territorio nazionale, allorché il riferimento territoriale del fenomeno successorio si trovi all'estero.

Tale opzione interpretativa non ha però trovato riscontro in giurisprudenza ed in dottrina¹⁷, sul duplice rilievo che la norma attribuisce rilevanza ad un elemento (la residenza del *de cuius*) diverso da quello preso in considerazione dalle norme attributive della competenza in materia di volontaria giurisdizione (ovvero il domicilio del *de cuius*, che individua il luogo di apertura della successione) e, soprattutto, della peculiare natura della norma stessa, che regola non una competenza giudiziaria, ma la competenza di un ufficio finanziario dell'amministrazione dello Stato, in un'ottica in nulla assimilabile a quella del riparto della funzione giudiziaria tra i diversi uffici giudiziari distribuiti sul territorio dello Stato.

Nello stesso senso (ovvero dell'individuazione negli uffici giudiziari di Roma della competenza per i procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti una successione apertasi all'estero), rispetto al tentativo di applicazione analogica dell'art. 6 del d.legisl. 31 ottobre 1990, n. 346, è l'opzione ermeneutica tentata sulla base della disciplina di cui all'abrogato d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (legge consolare)¹⁸, che, nell'attribuire (come visto sopra) alcuni poteri in materia di giurisdizione volontaria concernente le successioni (ovvero quelli normalmente attribuiti a giudice singolo: pretore, e successivamente giudice monocratico del Tribunale; giudice tutelare; Presidente del Tribunale) al capo dell'ufficio consolare di prima categoria (art. 35), prevedeva la competenza sui reclami avverso i provvedimenti adottati dall'autorità consolare, nonché sull'omologazione degli stessi, in capo al Tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato (art. 36, I comma), o, qualora ciò fosse impossibile (e si tenga presente che in materia successoria, come sopra accennato, non è generalmente possibile individuare il soggetto interessato al provvedimento, attesa la molteplicità degli interessi coinvolti), in capo al Tribunale di Roma (art. 36, III comma)¹⁹.

¹⁷ La criticano, infatti, CARDARELLI A., *L'apertura della successione all'estero di cittadino italiano*, in *Riv. not.*, 1991, II, 1027, e MASIELLO A.-BRAMA R., *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, Milano, 1992, 190.

¹⁸ Oggi sostituito, come innanzi evidenziato, dal d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71, che disciplina peraltro in modo parzialmente diverso la fattispecie.

¹⁹ Tale disciplina è oggi mutata, in quanto l'art. 35 del d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71, attribuisce la competenza per il reclamo avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione dell'autorità consolare (tra l'altro, non più solo quelli che sarebbero stati di competenza di un giudice monocratico, essendo state estese anche ai provvedimenti di competenza collegiale le attribuzioni in materia di volontaria giurisdizione dell'autorità consolare: art. 34, d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71) e per l'omologazione degli stessi al Tribunale competente in relazione al Comune di iscrizione all'AIRE dell'interessato, e, in mancanza di iscrizione, di sua ultima residenza in Italia.

Roberto de Falco

Anche questa opzione²⁰, oggi peraltro superata dalla novella legislativa di cui al d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71²¹, veniva però generalmente respinta, sul rilievo che la norma dell'art. 36, commi I e III, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, tendeva solo ad assicurare la possibilità del reclamo avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorità consolare al fine di evitare disparità di trattamento per i destinatari degli stessi, rispetto ai destinatari degli analoghi provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, cui era sempre assicurata la possibilità del reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.²², e non aveva invece una portata generale in tema di fissazione della competenza per le successioni apertesi all'estero²³, vieppiù ove si consideri il particolare ambito di applicazione della norma, relativa esclusivamente ai provvedimenti da emanarsi nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione consolare, ed a prescindere dalla circostanza che la successione si fosse o meno aperta nella circoscrizione stessa (si pensi all'ipotesi di minore italiano residente all'estero, il quale sia chiamato ad una successione apertasi in Italia: in tal caso era sicuramente applicabile in passato la disciplina di cui agli artt. 35 e 36 della abrogata legge consolare ed è oggi applicabile quella di cui all'art. 34 del d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71, mentre neppure si pone il problema qui in esame, essendo la competenza del giudice delle successioni determinata agevolmente in base alle regole ordinarie del codice civile e del codice di procedura civile).

E per lo stesso motivo (non coincidenza del campo di applicazione della legge consolare rispetto al fenomeno della successione apertasi all'estero), è pure da escludere che la divisata competenza possa essere direttamente ravvisata nell'autorità consolare, la quale autorità ha una competenza soltanto concorrente con quella dell'autorità giudiziaria interna, alla quale è infatti devoluta (secondo i criteri di competenza di cui all'art. 35 della nuova legge consolare) l'omologazione dei provvedimenti dell'autorità consolare; e, soprattutto, ha una competenza, legislativamente determinata, limitata ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare²⁴.

Una norma da applicare analogicamente alla fattispecie in esame potrebbe forse più fondatamente ravvisarsi nell'art. 63, I comma, del d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, che sul punto riproduce le analoghe disposizioni

²⁰ In merito v. FRANCHI G., *Giurisdizione e competenza per la nomina del curatore dell'eredità giacente*, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 485.

²¹ Novella che non contiene una norma sulla competenza residuale del Tribunale di Roma, quale già contenuta nell'art. 36, III comma, della precedente legge consolare.

²² MASIELLO A.-BRAMA R., *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, 192.

²³ CARDARELLI A., *L'apertura della successione all'estero di cittadino italiano*, 1027.

²⁴ V. ancora MASIELLO A.-BRAMA R., *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, 190-191, e CARDARELLI A., *L'apertura della successione all'estero di cittadino italiano*, 1027.

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

dell'art. 17 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e del successivo art. 22 del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343), che, nel disciplinare la prova del diritto a succedere da fornirsi all'amministrazione finanziaria da parte degli eredi di intestatari di titoli di Stato non ancora dematerializzati, prevede che – in sostituzione dei documenti di cui ai precedenti artt. 60 e 61 – possa essere prodotto un decreto del Tribunale del luogo di apertura della successione (provvedimento sicuramente avente carattere di giurisdizione volontaria) con cui si individuino gli aventi diritto e le rispettive quote; e, soprattutto, prevede che, in caso di apertura all'estero della successione, il decreto debba essere emesso dalla Corte d'appello di Roma.

Tale norma (peraltro priva – anche nelle sue precedenti formulazioni – di riscontri giurisprudenziali o dottrinali, quantomeno in merito alla sua possibile applicazione analogica²⁵) appare particolarmente significativa ai fini che qui interessano, in quanto:

- prevede un procedimento di giurisdizione volontaria in materia successoria;
- individua quale criterio di competenza quello del giudice del luogo di apertura della successione;
- stabilisce la competenza sussidiaria, per il caso di successione apertasi all'estero, dell'autorità giudiziaria di Roma.

Semberebbero pertanto configurabili i presupposti dell'applicazione per analogia: la lacuna normativa (presupposto dell'indagine normativa in corso), l'identità di situazioni giuridiche da regolare (procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria) e l'identità di *ratio* normativa (inapplicabilità del criterio ordinario di competenza fondata sul luogo di apertura della successione); tali presupposti non risultano però valorizzati, come sopra accennato, in dottrina e giurisprudenza, probabilmente per la natura non ortodossa, tanto da farne una norma eccezionale e pertanto inapplicabile per analogia (art. 14 disp. prel. c.c.), del criterio di competenza (non per territorio, ma funzionale) adottato, con l'attribuzione del relativo potere sì all'autorità giudiziaria di Roma, ma non al giudice pari ordinato rispetto a quello ordinariamente competente (Tribunale), ma a quello sovraordinato (Corte d'appello), con conseguente necessaria esclusione della possibilità del reclamo di cui all'art. 739 c.p.c. e pertanto perdita del doppio grado di giurisdizione.

Cionondimeno, da tutte le disposizioni fin qui citate, nonché da quella di cui all'art. 15, III comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, potrebbe forse evincersi, se non una norma specifica da applicare in via analogica (c.d. *analogia legis*), un principio generale dell'ordinamento (c.d. *analogia iuris*), in base

²⁵ Cenni sulla stessa in MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nella attività notarile*, 31 (nt. 15) e 235-236.

Roberto de Falco

al quale le vicende successorie che non possano essere regolamentate secondo l'ordinario criterio di collegamento con il territorio dello Stato (nella specie, domicilio del *de cuius*, in quanto posto all'estero) debbano esserlo in base all'ultimo luogo sul territorio italiano ad aver avuto analogo ruolo (ovvero, ultimo domicilio in Italia), ed in mancanza prendendo come punto di riferimento la città di Roma, quale capitale dello Stato italiano.

Ed invero, l'art. 15, III comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, pur senza novellarne il testo, ha parzialmente modificato l'ambito di operatività dell'art. 6 del d.legisl. 31 ottobre 1990, n. 346, in punto di competenza degli uffici dell'amministrazione finanziaria a ricevere la dichiarazione di successione (competenza basata, come detto, sull'ultima residenza del *de cuius*): mentre la norma preesistente, infatti, in caso di ultima residenza ignota o all'estero attribuiva in ogni caso la competenza all'ufficio di Roma, detto art. 15, III comma, la ha attribuita al luogo di ultima residenza (nota) in Italia, e solo in mancanza di qualsiasi, anche pregressa, residenza nota in Italia all'ufficio di Roma.

Pertanto, ad oggi possiamo rilevare che:

– la dichiarazione di successione si presenta all'ufficio di ultima residenza del defunto e, in caso di ultima residenza all'estero, all'ufficio di ultima residenza in Italia, e in mancanza all'ufficio di Roma;

– la competenza per le omologazioni ed i reclami avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione dell'autorità consolare spettava, fino alla recente abrogazione del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e in mancanza di qualsiasi (anche pregressa) residenza in Italia dell'interessato, al Tribunale di Roma;

– la competenza in materia di accertamento del diritto alla successione dell'intestatario di titoli del debito pubblico spetta al Tribunale del luogo di apertura della successione e, in caso di apertura della successione all'estero, alla Corte d'appello di Roma;

il che potrebbe indurre a ricavare il principio generale di cui sopra, ed a concludere per la competenza, per i procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti successioni apertes all'estero, del luogo dell'ultimo domicilio in Italia del *de cuius*, e, in mancanza di qualsiasi domicilio (noto) anche pregresso in Italia, dell'ufficio giudiziario di Roma di volta in volta competente per materia.

Il c.d. diritto vivente non è però in tal senso, essendosi affermato in giurisprudenza²⁶ e in dottrina²⁷ un diverso orientamento, fondato sull'applicazione

²⁶ Non ci sono invero molte pronunce sul punto, ma dopo Cass. 11 ottobre 1971, in *Foro it.*, I, 2739, l'orientamento viene confermato da Trib. Roma 7 novembre 1991, in *Riv. not.*, 1991, II, 1025.

²⁷ Su tale soluzione v. **MASIELLO A.-BRAMA R.**, *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, 192-193, e **CARDARELLI A.**, *L'apertura della successione all'estero di cittadino italiano*, 1028.

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

ai procedimenti volontari in materia successoria della previsione dell'art. 22 c.p.c. in tema di giurisdizione contenziosa²⁸; detta norma, nell'attribuire al giudice del luogo dell'aperta successione le cause in materia successoria, prevede, quale criterio sussidiario per l'ipotesi di apertura della successione al di fuori del territorio dello Stato, la competenza del giudice del luogo ove è posta la maggior parte dei beni²⁹ situati nella Repubblica.

Tale norma è stata valorizzata in punto di individuazione del giudice competente in materia di volontaria giurisdizione per le successioni apertesì all'estero sotto un duplice profilo.

Sotto un primo profilo, infatti, si tratta di norma che, nel disciplinare in via generale la competenza (contenziosa) del giudice in materia successoria, lo fa sulla base dello stesso criterio generalmente previsto in materia di giurisdizione volontaria, ovvero sulla base del luogo di apertura della successione (I comma); e che, però, a differenza delle singole previsioni contenute nel codice civile e di procedura civile per i vari procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria, contiene espressamente un criterio di competenza sussidiario per il caso di successione apertasi all'estero (II comma), individuando tale criterio nel luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, e solo in ulteriore subordine (in mancanza, cioè, di beni nello Stato) nel luogo di residenza del convenuto o di uno dei convenuti.

Mentre, però, quest'ultimo criterio è tipico della giurisdizione contenziosa e non appare utilizzabile, come sopra evidenziato, per i procedimenti volontari³⁰, il primo criterio può essere utilizzato anche per questi, in virtù del principio per cui «le norme sulla competenza interna si applicano anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione quando per essi o per taluni di essi non è disposto diversamente in modo espresso»³¹; in tal modo si supererebbe anche l'obiezione, sopra riportata, di una inutilizzabilità dell'analogia delle norme in materia di giudizio di cognizione per i procedimenti di volontaria giurisdizione, perché saremmo di fronte non ad un'operazione di applicazione analogica, ma di interpretazione estensiva³².

²⁸ Per la valorizzazione di tale norma v. già, in epoca risalente, Consiglio Nazionale del Notariato, *Accettazione con beneficio d'inventario e atto dispositivo di beni immobili siti in Italia facenti parte dell'eredità beneficiata, quando il de cuius e l'erede minore siano cittadini italiani domiciliati all'estero*.

²⁹ Intendendosi per tali quelli di maggior valore: Trib. Roma 7 novembre 1991, in *Riv. not.*, 1991, II, 1025.

³⁰ Diversamente, MASIELLO A.-BRAMA R., *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, 193, ritengono utilizzabile anche tale criterio per i procedimenti volontari (sempre, ovviamente, ove manchino beni nel territorio della Repubblica), con riferimento al luogo di residenza del ricorrente, o, ove individuabile, del controinteressato.

³¹ Cass. 11 ottobre 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 2739.

³² Così CARDARELLI A., *L'apertura della successione all'estero di cittadino italiano*, 1028.

Roberto de Falco

Sotto un secondo profilo, poi, l'applicazione del II comma dell'art. 22 c.p.c. ai procedimenti volontari in materia successoria appare coerente con la disciplina generale degli stessi in punto di competenza (fondata sul luogo di ultimo domicilio quale luogo di apertura della successione), poiché – essendo il domicilio definito dall'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona «ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» – ben può il luogo ove si trova la maggior parte dei beni in Italia di un soggetto domiciliato all'estero considerarsi come una sorta di “domicilio relativo” dello stesso sul territorio nazionale³³.

4. Apertura della successione all'estero e registro delle successioni.

Problemi analoghi a quelli fin evidenziati si pongono per le successioni apertesesi all'estero in ordine agli adempimenti pubblicitari presso il registro delle successioni di cui all'art. 52 disp. att. c.c., nonché per la trasmissione alla cancelleria del Tribunale dei testamenti pubblici e dei verbali di pubblicazione dei testamenti segreti e di quelli olografi, prevista dall'art. 622 c.c.

Anche per tali adempimenti – che hanno carattere amministrativo e per i quali non è previsto l'intervento di un giudice, ma che vengono effettuati presso la cancelleria del giudice e che attengono pertanto alla materia *de qua* – è prevista la competenza del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione³⁴, per cui si è ugualmente posto il problema dell'individuazione dell'ufficio presso il quale effettuarli, ove la successione si sia aperta all'estero.

La soluzione non dovrebbe differire da quella raggiunta al paragrafo precedente³⁵, per cui gli adempimenti presso il registro delle successioni di cui all'art. 52 disp. att. c.c. (e quelli di cui all'art. 622 c.c.) dovrebbero essere effet-

³³ Così ancora MASIELLO A.-BRAMA R., *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, 192-193, e CARDARELLI A., *L'apertura della successione all'estero di cittadino italiano*, 1028, nonché RICCIARDI R., *In caso di morte di un soggetto nato in Italia ma cittadino straniero deceduto all'estero, a quale Pretura deve essere inviata la copia della rinuncia all'eredità del de cuius o la copia del verbale di pubblicazione del suo testamento?*, in *Quid iuris, Bollettino mensile d'informazione dei notai del Collegio di Campobasso, Isernia e Larino* a cura del Notaio RICCIARDI R., Anno I, n. 7, 8 novembre 1995, all'indirizzo web www.notaioricciardi.it/bollettini/bollettino7.doc.

³⁴ Così l'art. 622 c.c. per la trasmissione dei verbali di pubblicazione del testamento segreto ed olografo e del testamento pubblico e, per il registro delle successioni, l'art. 484 in tema di accettazione beneficiata e di inventario, l'art. 508 per il provvedimento di nomina del curatore per la liquidazione dell'eredità, l'art. 519 per la dichiarazione di rinuncia all'eredità, l'art. 528 per il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente.

³⁵ Così Consiglio Nazionale del Notariato, *Accettazione con beneficio d'inventario e atto dispositivo di beni immobili siti in Italia facenti parte dell'eredità beneficiata, quando il de cuius e l'erede minore siano cittadini italiani domiciliati all'estero*, e RICCIARDI R., *In caso di morte di un soggetto nato in Italia ma cittadino straniero deceduto all'estero, a quale Pretura deve essere inviata la copia della rinuncia all'eredità del de cuius o la copia del verbale di pubblicazione del suo testamento?*, nonché *La rinuncia ad eredità apertasi all'estero davanti a quale cancelliere va fatta?*

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

tuati presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la maggior parte dei beni costituenti il compendio ereditario.

Nella dottrina di fonte notarile³⁶ è stata però avanzata una tesi diversa, di non estensibilità – quantomeno agli adempimenti di cui all'art. 622 c.c. – delle conclusioni raggiunte in tema di competenza del giudice delle successioni in materia di volontaria giurisdizione; e, del resto, mentre – una volta affermata la giurisdizione italiana su tutte le successioni in cui il defunto sia cittadino italiano, ai sensi degli artt. 9 e 50 della legge 31 dicembre 1996, n. 218 – un giudice competente deve essere necessariamente individuato, onde risponde ad un'esigenza ontologica del sistema l'individuazione dello stesso, quale che sia il criterio, più o meno condivisibile, tramite il quale tale individuazione avviene, la trasmissione di cui all'art. 622 c.c. (prevista presso la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione) potrebbe, in astratto, anche non essere prevista per l'ipotesi di successione apertasi all'estero, e trattarsi, quindi, di adempimento non dovuto.

Tale tesi è basata, peraltro, prevalentemente sull'argomento del superamento della funzione pubblicitaria della trasmissione dei testamenti alla cancelleria del giudice delle successioni, alla luce dell'istituzione del Registro Generale dei Testamenti (legge 25 maggio 1981, n. 307, e relativo regolamento di cui al d.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956), che ha creato un più esaustivo ed efficiente sistema di conoscibilità degli atti di ultima volontà.

Si tratta, però, di argomento che prova forse troppo, dovendosi, allora, considerare implicitamente abrogato l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 622 c.c., il che pacificamente non è³⁷, sia per la non coincidenza delle due forme pubblicitarie (quella del Registro Generale Testamenti, avente per oggetto solo una scheda riassuntiva del contenuto del testamento, e quella della cancelleria del giudice delle successioni, avente ad oggetto l'intero testo dell'atto di ultima volontà), sia per l'evidente collegamento della pubblicità di cui all'art. 622 c.c. con la più compiuta pubblicità dell'intera vicenda successoria, che si opera presso la cancelleria del giudice delle successioni attraverso l'apposito registro, dal quale emergono le vicende relative ad accettazioni beneficiarie, rinunce, nomine di curatore dell'eredità giacente; nonché di argomento non estensibile alla pubblicità nel registro delle successioni, del quale viene infatti ribadita la necessità³⁸ (evidentemente, secondo i criteri di competenza di cui all'art. 22 c.p.c.,

³⁶ CALÒ E., *Successione aperta all'estero: pretura competente per la comunicazione del testamento*, in *Stud. e mat.*, a cura della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, 5, 1, Milano, 1998, 63-67, e, più di recente, CALÒ E., *Le successioni nel diritto internazionale privato*, 181-183.

³⁷ V. lo stesso CALÒ E., *Le successioni nel diritto internazionale privato*, 181.

³⁸ Sul punto, per la decisa esclusione che in caso di successione apertasi all'estero non siano da effettuarsi gli adempimenti normalmente previsti presso il registro delle successioni, MASIELLO A.-BRAMA R., *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, 191.

Roberto de Falco

evidenziati al paragrafo che precede) anche per le successioni apertesesi all'estero, in ordine alle quali è previsto tra l'altro espressamente (art. 46, I comma, del d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71, che riproduce sostanzialmente il previgente art. 41 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) l'obbligo dell'autorità consolare di dare notizia alle competenti autorità nazionali dell'apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini.

FORMULARIO

RICORSO PER AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENE IMMOBILE RICOMPRESO NELL'EREDITÀ DI CITTADINO ITALIANO DOMICILIATO ALL'ESTERO ED IVI DECEDUTO

TRIBUNALE DI MILANO

(luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica)

I sottoscritti:

- (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza)
 - (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza)
- entrambi residenti in Roma, via, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore (nome cognome, luogo e data di nascita) con loro residente,

espongono:

- a) detto minore è proprietario – in virtù di successione testamentaria al nonno paterno, nato a, il, e deceduto in Parigi, ove era residente e domiciliato, il, regolata da testamento pubblico per Notaio di in data, Rep. Ultima Volontà n., passato nel fascicolo degli atti tra vivi con verbale per medesimo Notaio in data, rep., registrato a, il, al n. / 1T – della quota di 1/2 della piena proprietà (in comunione con il cugino maggiorenni) di alcune unità immobiliari in Milano, censite in Catasto Fabbricati al foglio, p.lla, subb. 1, 2 e 3;
- b) la successione è regolata dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo il *de cuius* cittadino italiano e non avendo lo stesso effettuato alcuna opzione per l'assoggettamento della successione stessa alla legge dello Stato di residenza;
- c) essi istanti hanno – in nome e per conto del suddetto minore – accettato l'eredità con beneficio d'inventario con dichiarazione ricevuta dal Notaio di in data, rep., registrata a, il, al n. / 1T, e proceduto all'inventario del patrimonio ereditario, come da verbale redatto dal medesimo Notaio in data, rep., registrato a, il, al n. / 1T;
- d) la relativa dichiarazione di successione è stata registrata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di, Ufficio Territoriale di (ufficio competente in relazione all'ultima residenza del *de cuius* in Italia, che era in Napoli) il al n. vol.;
- e) si è di recente prospettata la possibilità di alienare a titolo oneroso dette unità immobiliari;

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

f) detta vendita appare di evidente utilità per il minore, atteso che:

- gli immobili hanno necessità di urgenti e costosi interventi di manutenzione straordinaria;
- trattasi di proprietà in comunione e come tale di difficile gestione;
- gli immobili si trovano a notevole distanza dal luogo di residenza del minore e della sua famiglia;
- il prezzo offerto (pari ad euro per la quota di pertinenza dello stesso) appare superiore al valore di mercato dell'immobile, quale risultante da perizia giurata che si deposita, a firma del tecnico ing.;

g) essendo il *de cuius* cittadino italiano ed essendo la successione regolata dalla legge italiana, sussiste in materia di giurisdizione volontaria la giurisdizione italiana, ai sensi degli artt. 9 e 50 della richiamata legge 31 maggio 1995, n. 218;

h) competente all'autorizzazione all'uopo richiesta è, trattandosi di successione aperta all'estero ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 747 c.p.c., l'adito Tribunale di, quale giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, costituendo gli immobili di cui al presente ricorso la parte di gran lunga preponderante del compendio ereditario, come si evince dal verbale di inventario di cui alla precedente lett. c), dalla dichiarazione di successione di cui alla precedente lett. d) e dalla perizia giurata di cui alla precedente lett. f).

I sottoscritti pertanto

CHIEDONO

che l'adito Tribunale, acquisito il parere del giudice tutelare presso il Tribunale di, voglia autorizzarli, nella loro qualità di genitori e legali rappresentanti del minore, con loro residente, a:

- alienare, per un prezzo non inferiore ad euro (in lettere) la quota, di pertinenza dello stesso, degli immobili di cui in premessa;
- concedere dilazioni di pagamento, ove alcuno degli acquirenti debba contrarre mutuo per il pagamento del prezzo;
- riscuotere detto prezzo;
- reimpiegarlo secondo le modalità da codesto Tribunale determinate.

Si richiede provvisoria esecuzione ex art. 741 c.p.c., attesa l'urgenza determinata dalla prossima scadenza della proposta irrevocabile ricevuta per la divisata vendita.

Con osservanza,

Luogo e data

..... Sottoscrizioni

Allegati:

- perizia giurata a firma dell'ing.;
- copia verbale di passaggio al fascicolo atti tra vivi del testamento del defunto
- copia dichiarazione di successione;
- copia verbale di inventario.

RICORSO PER ATTRIBUZIONE AGLI EREDI DI CITTADINO ITALIANO DOMICILIATO ALL'ESTERO ED IVI DECEDUTO DI TITOLI DI STATO NON DEMATERIALIZZATI

CORTE D'APPELLO DI ROMA

(competente ai sensi dell'art. 63, I comma, del d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398)

I sottoscritti:

- (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza)

Roberto de Falco

- (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza)
- (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza)

espongono:

- a) in data è deceduto in Londra (Gran Bretagna), ove era residente e domiciliato, il sig., nato a il, come emerge da certificato di morte che si produce in allegato;
- b) la successione è regolata dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo il *de cuius* cittadino italiano e non avendo lo stesso effettuato alcuna opzione per l'assoggettamento della successione stessa alla legge dello Stato di residenza;
- c) la stessa si è devoluta per legge in favore dell'istante, per 1/2, germano del *de cuius*, nonché, in rappresentazione dell'altro germano premorto, degli altri istanti, di lui figli,, nato a, il, e, nato a, il, come emerge da numero tre certificati di stato di famiglia integrale (rispettivamente relativi al *de cuius*, ad esso istante ed al premorto germano) che si producono;
- d) i chiamati all'eredità hanno accettato puramente e semplicemente l'eredità di cui innanzi con dichiarazione ricevuta dal Notaio di in data, rep., registrata a, il, al n. / 1T, che si produce in copia;
- e) la relativa dichiarazione di successione è stata registrata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di, Ufficio Territoriale di (ufficio competente in relazione all'ultima residenza del *de cuius* in Italia, che era in) il, al n., vol.;
- f) il compendio era costituito da numero . Buoni Ordinari del Tesoro nominativi, dell'importo nominale di lire (pari ad euro) ciascuno, codice ISIN, titoli non dematerializzati;
- g) gli eredi hanno necessità di fornire al Dipartimento del Tesoro, Direzione II, la prova del loro diritto a succedere, ed a tal fine intendono avvalersi della possibilità di cui all'art. 63 del d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, di produrre, in luogo dei documenti di cui agli artt. 60 e 61 dello stesso decreto Presidente Repubblica, un decreto, emesso in camera di consiglio dal Tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono i titoli a chi di ragione, determinando la quota di ciascuno;
- h) essendosi la successione *de qua* apertasi all'estero, la competenza all'emanazione di detto decreto è dell'adita Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'ultimo periodo del I comma dell'art. 63 del suddetto d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

I sottoscritti pertanto

CHIEDONO

che l'adita Corte d'appello voglia attribuire i titoli di cui in premessa a chi di ragione, determinando la quota di ciascuno degli aventi diritto.

Con osservanza,

Luogo e data

..... Sottoscrizioni

Allegati:

- certificato di morte del defunto
- numero tre certificati di stato di famiglia integrali;
- copia dichiarazione di accettazione di eredità;
- copia dichiarazione di successione;
- copia conforme dei titoli nominativi di cui all'istanza.

Capitolo XIII - Successione del cittadino italiano all'estero

RICORSO ALL'AUTORITÀ CONSOLARE PER LA NOMINA DI NOTAIO CHE ESEGUA L'INVENTARIO

AL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE DI LONDRA

(ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono i cittadini destinatari del provvedimento)

La sottoscritta:

– (nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza) residente in Londra, alla via, n., in proprio e nella sua qualità di unico genitore esercenti la potestà sul minore (nome cognome, luogo e data di nascita), con lei residente,

espone:

a) in data è deceduto in Londra (Gran Bretagna), ove era residente e domiciliato, il sig., nato a il, come emerge da certificato di morte che si produce in allegato;

b) la successione è regolata dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo il *de cuius* cittadino italiano e non avendo lo stesso effettuato alcuna opzione per l'assoggettamento della successione stessa alla legge dello Stato di residenza;

c) la stessa si è devoluta per legge in favore di essa istante, coniuge del *de cuius*, e del figlio minore

d) essi chiamati hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario con dichiarazione resa dinanzi al capo dell'ufficio consolare di Londra in data, che in copia conforme si produce;

e) nel compendio ereditario sono compresi tra l'altro beni in Torino, luogo di ultima residenza in Italia del *de cuius* e di essi istanti;

f) è ora necessario procedere all'inventario del patrimonio ereditario, all'uopo nominando un Notaio;

g) appare oltremodo difficoltoso e costoso richiedere tale nomina al competente giudice italiano, per cui essa istante – in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore – ritiene opportuno rivolgersi all'adita autorità consolare, competente ai sensi dell'art. 34 del d.legisl. 3 febbraio 2011, n. 71, trattandosi di provvedimento da emanare nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione e che per le leggi dello Stato è di competenza del Tribunale.

La sottoscritta pertanto

CHIEDE

che codesto capo dell'ufficio consolare voglia:

– nominare un Notaio avente sede nell'ambito dei Distretti Notarili Riuniti di per la redazione dell'inventario del patrimonio ereditario relitto dal defunto

– dichiarare tale provvedimento provvisoriamente esecutivo ex art. 741 c.p.c., attesa l'urgenza determinata dalla imminente scadenza dei termini per la redazione dell'inventario.

– trasmettere lo stesso al Tribunale di per l'omologazione di cui all'art. 35, I comma, d.legisl. 3 febbraio 2011, 71.

Con osservanza,

Luogo e data

..... Sottoscrizione

Allegati:

– certificato di morte del defunto

– copia autentica dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d'inventario.